

FAQ – Bando “Efficientamento energetico e promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, strutture e impianti pubblici destinati ad attività sportive (non professionali)” – Aggiornamento 18 maggio 2026

FAQ 1

Domanda:

Nel caso in cui l’Amministrazione comunale affidi l’incarico per lo sviluppo di un progetto di efficientamento energetico a un professionista privo della qualifica di EGE (Esperto in Gestione dell’Energia), e si renda pertanto necessario il coinvolgimento di un tecnico esterno in possesso di tale certificazione, si chiede se, ai fini della partecipazione al bando, sia obbligatoria la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP)

Risposta:

Si richiamano i riferimenti del Bando:

Par 3.1 Presentazione della domanda

Il Bando prevede tra “... gli allegati obbligatori a pena di esclusione della domanda in mancanza dei quali la medesima è considerata non formalmente ammissibile, sono i seguenti:

... omissis...

*5. i seguenti elaborati del **progetto di fattibilità tecnico/economica o progetto esecutivo** approvato, sottoscritto con firma digitale da un Esperto in Gestione dell’Energia o da uno Studio Associato o un ATId di cui faccia parte un Esperto in Gestione dell’Energia. Il progetto dovrà, in aderenza alle indicazioni presenti all’art. 41 paragrafo 2 del D. Lgs. 36/2023, essere corredato da tutti gli elaborati previsti nell’ambito dell’allegato i.7 del medesimo Decreto...omissis*

*11. **Diagnosi energetica firmata digitalmente da un EGE** certificato secondo UNI CEI 11339:2023, redatta in conformità ai requisiti della UNI CEI EN 16247 e contenente le informazioni minime di cui all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e basata sui consumi ricavabili dalle bollette energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti o agli ultimi tre esercizi. Ove le stesse non risultassero rappresentative occorre estendere l’audit includendo ulteriori annualità fino a ricomprenderne almeno tre annualità/stagioni termiche rappresentative dei consumi reali per ogni vettore energetico ...omissis.”*

Rilevato che:

- il Progetto di Fattibilità Tecnico/Economica o Progetto esecutivo Esecutivo ex All. I.7 del D.Lgs. 36/2023 e smi deve essere redatto e sottoscritto con firma digitale da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia.
- le schede di approvazione della misura con DGR 27-1874/2025/XII, in coerenza con il bando successivamente approvato, riportano che *Il sostegno è assicurato esclusivamente agli interventi: - individuati attraverso una diagnosi energetica, redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia, effettuata sui fabbisogni di energia di almeno tre anni in conformità alle norme UNI CEI EN 16247;*
- Risulta chiara la volontà del bando di far ricomprendere all’interno delle attività di progettazione delle operazioni FESR il contributo di un Esperto in Gestione dell’Energia, anche al fine di garantire la coerenza degli interventi a progetto con gli scenari analizzati nell’ambito della Diagnosi Energetica.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che:

A) Il progetto di fattibilità tecnico/economica o progetto esecutivo deve essere redatto e sottoscritto

con firma digitale da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Tale tecnico abilitato non deve obbligatoriamente possedere qualifica di E.G.E.

B) L'E.G.E., certificato secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI CEI 11339:2023, dovrà redigere e firmare la Diagnosi energetica e collaborare alla progettazione fornendo le specifiche da rispettare e approfondire nel PFTE/Esecutivo.

C) Nel caso in cui l'EGE non sia interno allo studio associato, non vige obbligatorio della costituzione di Associazione Temporanea tra Professionisti, fermo restando la necessità del coinvolgimento dell'E.G.E. come indicato al punto precedente.

Si segnala che, visti i diversi quesiti che sono pervenuti su questo tema, il settore provvederà alla rettifica del bando per risolvere i dubbi interpretativi.

FAQ 2

Domanda:

Il Comune intende realizzare un intervento di efficientamento energetico dell'involucro edilizio (cappotto, serramenti, copertura) sulla palestra comunale annessa al complesso scolastico.

La palestra presenta le seguenti caratteristiche:

- è individuata da subalterno catastale autonomo rispetto alla scuola;*
- è stata realizzata in fase successiva rispetto all'edificio scolastico, con struttura indipendente;*
- è funzionalmente autonoma, con accesso indipendente dall'esterno;*
- ha la centrale termica in comune con il complesso scolastico e non è presente un sistema di contabilizzazione del calore.*

È possibile candidare l'intervento partecipando al bando sull'azione efficienza II.2i.1?

Risposta:

Si richiamano i riferimenti del Bando:

Par. 2.3.3 - condizioni specifiche di ammissibilità

“Gli interventi a valere su entrambe le azioni dovranno riguardare uno o più edifici destinati ad attività sportive e relativi impianti che presentino, a pena di esclusione, tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere esplicitate nella Relazione tecnica economica di sintesi - RTES:

1. essere individuata attraverso una diagnosi energetica, redatta da un Esperto in Gestione dell'Energia certificato ai sensi della UNI CEI 11339:2023, basata sull'analisi dei consumi reali di almeno un triennio e conforme ai requisiti della UNI CEI EN 16247 e alle LINEE GUIDA PER LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI pubblicate da Enea...omissis

3. essere di proprietà dei soggetti proponenti o essere edifici rispetto ai quali i soggetti proponenti sono titolari di altro diritto reale

4. aver adempiuto agli obblighi di legge in merito alla “Verifica sismica” ai sensi dell'OPCM 3274/2003...omissis

10. essere adibiti ad attività sportive (categoria E.6 ai sensi del D.P.R. 412/93)...omissis”

Si ritiene che, senza i misuratori/contatori di energia, non venga rispettata la condizione specifica di ammissibilità n.1 relativamente alla diagnosi energetica, che deve basarsi sull'analisi dei consumi reali di almeno un triennio.

Inoltre, all'evento di presentazione del bando abbiamo dato la seguente indicazione "Porre attenzione alle casistiche in cui la centrale termica è servizio anche di edifici non oggetto di

intervento. In tal caso occorre una campagna di misura per ricostruire il consumo effettivo del solo edificio oggetto di intervento."

Quindi, ai fini dell'ammissibilità, occorre effettuare una campagna di misure rappresentative dei consumi elettrici e termici per ricostruire il consumo effettivo della sola palestra.

Si segnala inoltre che, come riportato in Allegato 6, *"in caso di interventi su sistemi di generazione del calore comuni (es. impianto centralizzato, ecc) sia a edifici pubblici destinati ad attività sportive non professionali sia ad altri edifici pubblici di differente tipologia, e pertanto non ammissibili a contributo, costituisce spesa ammissibile unicamente la quota parte imputabile agli edifici pubblici destinati ad attività sportive non professionali, calcolata in funzione del rapporto tra potenza richiesta dall'edificio sportivo e la potenza complessiva del generatore/i comuni, di norma calcolate ai sensi della UNI 12831. Tale rapporto deve essere esplicitato nella presente sezione e nella Diagnosi Energetica."*

Sulla base della descrizione, in relazione alla tipologia di edificio si ritiene che:

- La palestra possa essere considerata un edificio così come definito dal D.Lgs 192/2005 e sia dotato di APE che attesti la categoria E.6 ai sensi del DPR 412/93.
- La palestra possa rientrare tra gli edifici strategici/rilevanti, essendo annessa al complesso scolastico, e in questo caso si dovrà dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di legge in merito alla "Verifica sismica" ai sensi dell'OPCM 3274/2003.

In conclusione, sulla base delle informazioni fornite, l'edificio parrebbe candidabile al bando fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità e le considerazioni su esposte.

FAQ 3

Domanda:

Il Comune è interessato ad effettuare l'efficientamento dell'impianto di illuminazione di un campo per il gioco del calcio composto n. 4 torri faro su ognuna delle quali sono presenti n. 6 proiettori luminosi.

*Al punto 2.4.1. viene chiarito che il costo ammissibile massimo per l'efficientamento dei sistemi di illuminazione delle pertinenze esterne è pari ad (€)= $NPL * 900,00$*

Il parametro NPL previsto dal bando è da considerarsi relativo al numero di torri faro oppure al numero di proiettori luminosi effettivi?

Risposta:

Si richiamano i riferimenti del Bando:

Par. 2.2 Tipologie di interventi ammissibili

Con riferimento ad edifici, strutture e impianti pubblici destinati ad attività sportive non professionali, sono ammissibili i seguenti interventi di riduzione della domanda di energia: ...omissis

g) efficientamento/sostituzione dei sistemi di illuminazione interna e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti; ...omissis

Par. 2.3.3 Condizioni specifiche di ammissibilità

Gli interventi a valere su entrambe le azioni dovranno riguardare uno o più edifici destinati ad attività sportive e relativi impianti che presentino, a pena di esclusione, tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere esplicitate nella Relazione tecnica economica di sintesi – RTES

Par. 2.4.1 Principali condizioni di ammissibilità delle spese

Il totale dei costi ammissibili non potrà essere inferiore a Euro 100.000 per ogni domanda di agevolazione relativa alla Azione II.2i.1 - Efficiamento energetico negli edifici pubblici e a Euro 50.000 alla Azione II.2ii.1 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici. I costi ammissibili per singolo edificio relativamente agli interventi ammissibili di cui al par. 2.2 azione II.2i.1 lettera g) esclusivamente per la "sostituzione dei sistemi di illuminazione delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti" a valere sull'Azione II.2.i.1 - Efficiamento energetico negli edifici pubblici - non potranno essere superiori al seguente importo:

Costo ammissibile massimo per l'efficientamento dei sistemi di illuminazione delle pertinenze esterne (€) = $NPL * 900,00$

dove NPL è il numero di punti luce complessivamente oggetto di intervento

Nota 12

"Punto luce": complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dotato di una o più sorgenti luminose e apparati ausiliari, anche non incorporati, e di eventuale sostegno, che può avere caratteristiche e dimensioni variabili, atto a sostenere l'apparecchio (art. 2.1 del D.M. 28/03/2018).

Fermo il rispetto delle condizioni di ammissibilità del bando, sulla base delle informazioni fornite, è possibile presentare domanda di contributo a valere sull'azione Efficienza II.2i.1 a condizione che:

- l'importo minimo di spese ammissibili sia almeno pari a € 100.000 come indicato al par. 2.4.1;
- si preveda almeno un intervento di efficientamento di cui al par. 2.2 sull'edificio di supporto all'attività sportiva (es. spogliatoio) oltre all'efficientamento delle torri faro del campo da gioco.

Relativamente al quesito specifico sul paramento NPL deve considerarsi € 900 x il numero dei punti luce totali.

Nel caso in esame € 900 x 6 punti luce x 4 torri faro = € 21.600

All'importo totale va aggiunta la quota relativa agli imprevisti (5%-10%), la cartellonistica e la quota relativa ai costi forfettari del 7%.